

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
Dott. ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere -
Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

TERZO DATORE DI IPOTECA MUTUO

- *ricorrente* -

contro

BANCA ALFA

- *controricorrente* -

nonché

BANCA BETA e MUTATARIO

- *intimati* -

avverso la sentenza n. *omissis*/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Rilevato che:

TERZO DATORE DI IPOTECA MUTUO propose innanzi al Tribunale di Frosinone opposizione all'esecuzione quale **TERZO DATORE DI IPOTECA** nei confronti di **BANCA ALFA** e **BANCA BETA** deducendo l'estinzione del credito nei confronti del debitore **MUTATARIO** per prescrizione.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello **TERZO DATORE DI IPOTECA MUTUO**.

Con sentenza di data 20 ottobre 2016 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello.

Osservò la corte territoriale che in un precedente giudizio di opposizione instaurato il 19 gennaio 2000, come attestato dalla sentenza emessa all'esito del giudizio, si erano costituite sia il **MUTATARIO** che la **BANCA** e che quest'ultima aveva chiesto di «*rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare valido ed efficace*»

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Scoditti, n. 6952 del 20 marzo 2018

il contratto di mutuo e relativo atto di erogazione e quietanza; nonché dichiarare valida ed efficace la garanzia ipotecaria prestata e conseguentemente dichiarare valido ed efficace il pignoramento immobiliare sul bene oggetto della suddetta garanzia».

Aggiunse che sufficiente ai fini dell'interruzione della prescrizione era la richiesta del creditore convenuto al giudice anche se limitata al rigetto della domanda del debitore e che **irrilevante era la circostanza che l'opposizione fosse stata proposta dal terzo** e non dal debitore in quanto la volontà del creditore di ottenere la restituzione delle somme mutate, espressa con la domanda di rigetto dell'opposizione e di accertamento della validità ed efficacia del proprio credito, investiva prima di tutto il debitore (del resto incompatibile con il fondamento della prescrizione di un diritto di credito era il compimento di atti esecutivi da parte del creditore volti alla realizzazione della propria pretesa). Concluse nel senso che erano assorbiti gli altri motivi.

Ha proposto ricorso per cassazione **TERZO DATORE DI IPOTECA MUTUO** sulla base di due motivi e resiste con controricorso **BANCA**.

Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso.

Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

E' stata presentata memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il **PRIMO MOTIVO** si denuncia violazione dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessaria la domanda giudiziale e non qualsiasi difesa e che comunque è stato chiesto il rigetto dell'opposizione nei confronti del terzo datore di ipoteca e non del debitore, rispetto al quale non vi è un rapporto di solidarietà passiva, né vi era stata istanza di accertamento del credito verso il MUTUATARIO. Aggiunge che il preteso atto interruttivo era in ogni caso rivolto unicamente nei confronti del terzo datore di ipoteca.

Con il **SECONDO MOTIVO** si denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, dichiarando assorbito il motivo di appello avente ad oggetto l'inidoneità del controricorso per cassazione notificato in data 8 marzo 2006 ad interrompere la prescrizione, ha omesso di esaminare la domanda proposta.

Il ricorso è improcedibile.

Ai fini del decorso del termine per impugnare ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ. la sentenza è stata notificata in forma telematica. Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall' art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, **deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della Legge n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio** (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765 la quale con specifica valenza nomofilattica ha confermato l'indirizzo consolidatosi sulla scia di Cass. 14/07/2017, n. 17450; si vedano in particolare Cass. 10/10/2017, n. 23668; Cass. 16/10/2017, n. 24292; Cass. 16/10/2017, n. 24347; Cass. 17/10/2017, n. 24422; Cass. 26/10/2017, n. 25429; Cass. 09/11/2017, n. 26520; Cass. 09/11/2017, n. 26606; Cass.

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Scoditti, n. 6952 del 20 marzo 2018

09/11/2017, n. 26612; Cass. 09/11/2017, n. 26613). Come affermato in particolare da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765, «qualora, trascorsi venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile».

Il ricorrente non ha assolto l'onere di attestazione di conformità della relazione di notificazione della sentenza, né risulta altrimenti il deposito della documentazione in discorso con relativa attestazione di conformità da parte del controricorrente. Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall'art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ..

Peraltro, è appena il caso di aggiungere, si prospetta la manifesta infondatezza del PRIMO MOTIVO (con conseguenziale assorbimento del SECONDO MOTIVO), sia se si ritenga di aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza che è nel senso che se il creditore opposto si costituisce formulando **una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione** (ed in tale categoria va compresa sempre secondo la giurisprudenza anche la mera richiesta di rigetto dell'opposizione), **compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall'art. 2943, comma 2, cod. civ.** (Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; 29 maggio 2013, n. 13438; 29 marzo 2007, n. 7737), sia se si dà rilevanza alla circostanza che, alla luce di Cass. n. 2233 del 2017, **il debitore diretto è da ritenersi comunque "parte" del processo esecutivo ai sensi dell'art. 602 e segg., sicché l'effetto interruttivo permanente determinato dal pignoramento si sarebbe verificato pure nei confronti di costui.**

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara l'improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13

Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2018

Il Presidente
Dott. Raffaele Frasca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*